

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3694 del 07/08/2020
Oggetto	Società TUNDO SEBASTIANO in Comune di Argenta - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3817 del 07/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19474/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società **TUNDO SEBASTIANO** con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **STRUTTURA AGRITURISTICA**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 15/07/2020, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae il 17/07/2020 con il n. PG/2020/102726, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 15/07/2020 PG 15385, dalla Società **TUNDO SEBASTIANO**, nella persona del Sig. Sebastiano Tundo in qualità di Titolare, con sede legale nel Comune di Argenta, Via 18 Aprile 1945 n. 7, CF TNDSS89P10A944U, e stabilimento nel Comune di Argenta Via Martiri Ponte Bastia 11 – San Biagio - per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **STRUTTURA AGRITURISTICA**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività nuova, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche nel suolo;
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95
- Vista altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Visto il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi di acque reflue domestiche in subirrigazione allegato alla nota di trasmissione dell'istanza e assunto al P.G. di Arpae in data 17/07/2020 con il n. PG/2020/102726 nel quale si si prende atto che:
 - la richiesta riguarda l'adeguamento di una rete fognaria esistente a servizio di nuova struttura agrituristica;
 - lo scarico in questione era già stato autorizzato ad altra società con sistema a subirrigazione, in quanto zona non dotata di fognatura pubblica e che per supportare le modifiche d'uso del locale viene realizzata una rete servita da filtro batterico anaerobico da 10 a.e. che attiene agli scarichi della nuova sala ristorante, poi confluyente nel sistema a subirrigazione esistente;
- preso atto che nel medesimo parere in merito all'impatto acustico si esprime una valutazione favorevole senza prescrizioni in quanto l'attività agrituristica rientra tra le attività a bassa rumorosità ai sensi dell'Allegato B del DPR 277/2011 e s'è inserita in classe III ai sensi della zonizzazione acustica vigente;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **TUNDO SEBASTIANO**, nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Argenta, Via 18 Aprile 1945 n. 7, CF TNDSS89P10A944U, e stabilimento nel Comune di Argenta Via Martiri Ponte Bastia 11 – San Biagio - per l'esercizio dell'attività di **STRUTTURA AGRITURISTICA**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche sul suolo tramite una rete di subirrigazione, servita da un filtro batterico anaerobico da 10 a.e., che attiene agli scarichi della nuova sala ristorante, poi

confluente nel sistema a subirrigazione esistente, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

2. La Società in oggetto dovrà provvedere alla pulizia annuale dei pozzetti mantenendo la rete fognaria in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

Vista inoltre la tipologia di attività insediata si impone di adottare norme di comportamento tali da evitare che rifiuti solidi o liquidi possano compromettere la funzionalità del sistema, in particolare di evitare sversamenti di oli nello scarico. La Società in oggetto dovrà provvedere affinché tali rifiuti vengano raccolti e conferiti a ditte specializzate per il loro corretto smaltimento.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.